

## **NOVITÀ IVA 2010**

### **TERRITORIALITÀ IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO**

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il Decreto Legislativo 11/02/2010, n. 18 (G.U. 19/02/2010, n.41) recepisce nell'Ordinamento IVA nazionale le seguenti Direttive comunitarie:

- Direttiva 2008/8/CE del 12 Febbraio 2008 (di modifica della direttiva 2006/112/CE);
- Direttiva 2008/9/CE del 12 Febbraio 2008;
- Direttiva 2008/117/CE del 16 Dicembre 2008.
- Circolare 31/12/2009, n. 58/E
- Circolare 17/02/2010, n. 5/E
- Circolare 12/03/2010, n. 12/E
- Circolare 18/03/2010, n. 14/E
- Decreto 22/02/2010 MEF
- Provvedimento 22/02/2010, n. 22778 Agenzia Dogane e Entrate
- Nota Agenzia Dogane 19/02/2010, n. 24265

#### **EFFETTI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIALITÀ IVA**

Le principali novità si riassumono come segue:

1. ampliamento della nozione di **soggetto passivo**, rispetto alle disposizioni valide fino al 31 Dicembre 2009;
2. introduzione del **principio di tassazione nel Paese del committente/cliente soggetto passivo**;
3. deroghe al principio di tassazione nel Paese del committente/cliente per alcune tipologie di servizi.

In sostanza, le citate Direttive hanno innovato gli artt. 7, 17, 21 del DPR 633/72, che sono stati riformulati per recepire le nuove regole. In particolare, l'art. 7 è stato integrato con gli artt. da 7- bis a 7- septies. Altra integrazione si è avuta con l'introduzione del nuovo art. 30 - bis.

La nuova disciplina, inoltre, ha superato anche le disposizioni contenute nell'art. 40, commi 4 bis, 5 e 6 del D.L. 331/93.

Per tutti i **servizi resi a consumatori privati**, invece, rimane immutata e confermata la **tassazione nel Paese del prestatore**.

## IL NUOVO ART. 7

1. ripropone la definizione di territorio dello Stato e di territorio della Comunità;
2. ridefinisce la nozione di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato che, sulla base del nuovo art. 7, deve intendersi:

a) un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero;  
b) una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto domiciliato e residente all'estero limitatamente, però, alle operazioni da essa rese o ricevute;

3. introduce definizioni utili all'applicazione della normativa IVA in materia di territorialità.

## SCHEMA ART. 7

<b>Territorio dello Stato</b>	a) per "Stato" o "territorio dello Stato" s'intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;
<b>Territorio della Comunità</b>	b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" s'intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen; 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 6) le isole Anglo-Normanne; c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia s'intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.
<b>Soggetto Passivo</b>	d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" s'intende: - un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero; - ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
<b>Altre definizioni utili in materia di territorialità</b>	e) per - "parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità", si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; - "luogo di partenza di un trasporto passeggeri", e' il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità; - "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri" è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno e' considerato come un trasporto distinto; f) per "trasporto intracomunitario di beni" s'intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. - "Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; - "luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente; g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto" s'intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.

### IL NUOVO ART. 7 BIS

Ribadisce il presupposto territoriale delle *cessioni di beni mobili e immobili*, ma senza modificare le disposizioni del comma 2 dell'art. 7 nel testo vigente fino al 31 Dicembre 2009: *assume, dunque, rilevanza il luogo dove i beni si trovano all'atto del loro trasferimento*. Questo articolo, inoltre, tratta nel dettaglio le cessioni di beni che avvengono su navi, aerei e treni e le cessioni aventi ad oggetto gas ed energia elettrica.

### SCHEMA ART. 7 BIS

Tipologia cessioni di beni	Quando si considerano effettuate in Italia
1. Le cessioni di beni, diverse da quelle dei punti 2 e 3.	Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità.	Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e' ivi situato.
3. Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica.	Si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore s'intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e' trascurabile; b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

## REGOLA GENERALE

### TERRITORIALITA' IVA SERVIZI

### IL NUOVO ART. 7 TER

E' la **regola generale** che definisce il presupposto territoriale delle prestazioni di servizi "generiche", cioè per quelle prestazioni che non rientrano tra quelle elencate negli artt. da 7-quarter a 7-septies e per le quali sono previste le deroghe.

Per le prestazioni generiche dell'art. 7 la direttiva comunitaria e le conseguenti modifiche perseguono l'obiettivo specifico di ancorare l'assoggettamento ad IVA nel luogo in cui è stabilito il Committente.

Esso recita:

1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

- a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività (**Università sfera Commerciale**);
- b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole (**Università sfera Istituzionale**);
- c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

#### Commento:

i soggetti passivi del comma 1 lett. a) sono i committenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che vengono tassati nel luogo dove essi sono stabiliti, **principio Business to Business - B2B**;

i committenti non soggetti passivi sono i committenti privati, che non svolgono attività d'impresa arte o professione; per questi soggetti la tassazione coincide con il luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso, **principio del Business to Consumer - B2C (sono escluse le Università in quanto identificate come committenti soggetti passivi)**

Al comma 2, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, viene ampliata la nozione di soggetto passivo. Si considerano tali anche:

lettera a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività;

lettera b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole (**qui vi rientrano nello specifico le Università – sfera istituzionale**);

lettera c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Alla luce delle nuove regole, dunque, *gli enti del comma 2 lettera b) (Università) sono sempre da considerarsi come soggetti passivi--Business sia quando acquistano beni che quando acquistano servizi, sia in ambito commerciale che in ambito istituzionale: questo perchè sono sempre e in ogni caso soggetti passivi ai fini IVA, (in quanto titolari di partita IVA).*

#### **SCHEMA DELL'ART. 7 TER COMMENTATO:**

<b>Tipologia dei committenti</b>	<b>Come sono considerati i committenti</b>	<b>Dove avviene la tassazione secondo la regola generale</b>
art. 7-ter, comma 2, lettera a) Soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni titolari di partita IVA <b>(Università – Sfera Commerciale).</b>	Sono considerati sempre soggetti passivi IVA per i servizi ricevuti (B2B).	art. 7-ter, comma 1, lettera a) La tassazione avviene nel luogo ove il committente è stabilito ai fini IVA e dove si verifica il consumo effettivo del servizio: si applica a tutte le tipologie di prestazioni di servizi ad eccezione dei casi di deroga. <b>AUTOFATTURA - Art. 17, comma 2, DPR 633/72)</b>
art. 7-ter, comma 2, lettera a) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni titolari di partita IVA .	Sono considerati sempre soggetti passivi IVA solo per i servizi ricevuti nello svolgimento della loro attività IVA (B2B) – e non per gli acquisti destinati all'uso personale (B2C).	art. 7-ter, comma 1, lettera a) La tassazione avviene nel luogo ove il committente è stabilito ai fini IVA e dove si verifica il consumo effettivo del servizio: si applica a tutte le tipologie di prestazioni di servizi ad eccezione dei casi di deroga.
art. 7-ter, comma 2, lettera b) Enti non commerciali, esercenti anche attività commerciali o agricole, titolari di partita IVA <b>(Università – Sfera Istituzionale).</b>	Sono considerati sempre soggetti passivi IVA per tutti i servizi ricevuti indipendentemente dalla destinazione dell'acquisto (alla sfera istituzionale o commerciale) - (B2B).	art. 7-ter, comma 1, lettera a) La tassazione avviene nel luogo ove il committente è stabilito ai fini IVA e dove si verifica il consumo effettivo del servizio: si applica a tutte le tipologie di prestazioni di servizi ad eccezione dei casi di deroga. <b>(INTEGRAZIONE Fattura - Circolare 14/E - 18/03/2010, pag. 8)</b>
art. 7-ter, comma 2, lettera c) Enti non commerciali, esercenti solo attività istituzionali, titolari di partita IVA.	Sono considerati sempre soggetti passivi IVA per tutti i servizi ricevuti anche per la sfera istituzionale (B2B).	art. 7-ter, comma 1, lettera a) La tassazione avviene nel luogo ove il committente è stabilito ai fini IVA e dove si verifica il consumo effettivo del servizio: si applica a tutte le tipologie di prestazioni di servizi ad eccezione dei casi di deroga.
art. 7-ter, comma 2, lettera c) Enti non commerciali esercenti solo attività istituzionali non titolari di partita IVA (identificati nella Comunità Europea).	Non sono considerati soggetti passivi IVA per tutti i servizi ricevuti (B2C).	art. 7-ter, comma 1, lettera b) La tassazione avviene nel luogo ove il prestatore è stabilito ai fini IVA: si applica a tutte le tipologie di prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi.
art. 7-ter, comma 2, lettera b) Consumatori privati.	Non sono considerati soggetti passivi IVA per tutti i servizi ricevuti (B2C).	art. 7-ter, comma 1, lettera b) La tassazione avviene nel luogo ove il prestatore è stabilito ai fini IVA: si applica a tutte le tipologie di prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi.

**N.B.**  
Si precisa che per gli acquisti, effettuati nell'ambito dell'attività istituzionale, l'IVA deve essere versata direttamente dall'ente acquirente / committente, ma non potrà essere oggetto di detrazione ai sensi degli art. 19 e seguenti del DPR. 633/1972.

La registrazione degli acquisti istituzionali, infatti, avviene su un registro distinto da quello utilizzato per gli acquisti effettuati in attività commerciale.

Nel caso in cui **l'Università sia prestatore del Servizio**:

<b>Prestatore del Servizio</b>	<b>Committente del Servizio</b>	<b>Territorialità IVA in Italia</b>	<b>Regola Generale</b>
<b>UNIVERSITA'</b>	Soggetto Passivo (UE ed extra UE)	NO	Luogo in cui è stabilito il committente
	Soggetto NON Passivo (Privato) (UE ed extra UE)	SI	Luogo in cui è stabilito il prestatore

### **DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE**

Gli artt. da 7 quarter a 7 septies prevedono le diverse deroghe alla regola generale, precedentemente illustrata. La regola generale contenuta nell'art. 7 ter, quindi, non si applica per alcune tipologie di servizi individuate nelle norme di eccezione (artt. da 7 quarter a 7 septies).

#### **IL NUOVO ART. 7 QUATER**

E' la prima deroga assoluta che vale per le prestazioni espressamente menzionate dalla norma. Per queste prestazioni si prescinde dalla soggettività del committente (sia B2B che B2C) (art. 7 ter), ma vale il **principio del luogo in cui le prestazioni stesse vengono eseguite.**

Esso recita:

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato;

b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;

d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto e' situato nel territorio dello Stato;

e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

**SCHEMA DELL'ART. 7 QUATER COMMENTATO:**

<b>Riferimento normativo della deroga</b>	<b>Tipo di deroga</b>	<b>A quali prestazioni si applica</b>	<b>Quando la prestazione si considera effettuata in Italia e viene qui tassata</b>
Art. 7-quater, comma 1, lettera a)	E' la prima deroga assoluta in quanto si applica a tutti i committenti.	Prestazioni di servizi relative a beni immobili: - perizie - prestazioni agenzia - concessioni di diritti di utilizzazione beni immobili - prestazioni inerenti preparazione e coordinamento esecuzione lavori immobiliari	Si considera effettuata in Italia se l'immobile è ubicato in Italia .
Art. 7-quater, comma 1, lettera a)	E' la prima deroga assoluta in quanto si applica a tutti i committenti.	Prestazioni di servizi relative a fornitura di alloggio: - nel settore alberghiero - in settori aventi analoga funzione a quello alberghiero - alloggio in campi di vacanza - terreni attrezzati a campeggio	Si considera effettuata in Italia se l'immobile ove viene resa la prestazione è ubicato in Italia.
Art. 7-quater, comma 1, lettera b)	E' la prima deroga assoluta in quanto si applica a tutti i committenti.	Prestazioni di servizi di trasporto passeggeri.	Si considera effettuata in Italia in proporzione alla distanza percorsa in Italia.
Art. 7-quater, comma 1, lettera c)	E' la prima deroga assoluta in quanto si applica a tutti i committenti.	Prestazioni di servizi di ristorazione e catering.	Si considera effettuata in Italia se è materialmente eseguita in Italia.
Art. 7-quater, comma 1, lettera d)	E' la prima deroga assoluta in quanto si applica a tutti i committenti.	Prestazioni di servizi di ristorazione e catering rese a bordo di una nave, aereo o treno nel corso di trasporto persone effettuato all'interno della CE.	Si considera effettuata in Italia se il luogo di partenza del trasporto è in Italia.
Art. 7-quater, comma 1, lettera e)	E' la prima deroga assoluta in quanto si applica a tutti i committenti.	Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di mezzi di trasporto.	Si considera effettuata in Italia se i mezzi di trasporto sono messi a disposizione in Italia e utilizzati in territorio CE, o messi a disposizione in territorio extra UE e utilizzati in Italia.

## IL NUOVO ART. 7 QUINQUIES

E' la seconda deroga assoluta che vale per le prestazioni espressamente menzionate dalla norma. Per tali prestazioni si prescinde dalla soggettività del committente (sia B2B che B2C), ma vale il principio del luogo in cui viene esse vengono eseguite.

Esso recita:

1. In deroga a quanto stabilito dall'**articolo 7-ter**, comma 1:

a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;

b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

## SCHEMA DELL'ART. 7 QUINQUIES COMMENTATO:

Riferimento normativo della deroga	Tipo di deroga	A quali prestazioni si applica	Quando la prestazione si considera effettuata in Italia e viene qui tassata
Art. 7 – quinquies	E' la seconda deroga assoluta in quanto si applica a tutti i committenti.	Prestazioni di servizi relativi ad attività: - culturali - artistiche - sportive - scientifiche - educative - ricreative - simili alle precedenti - fiere ed esposizioni - attività degli organizzatori - servizi accessori alle attività - servizio di accesso alle manifestazioni culturali ecc.	Si considerano effettuate in Italia se materialmente eseguite in Italia.

## IL NUOVO ART. ART. 7 SEXIES

E' la prima deroga relativa che si applica solo a committenti privati (solo B2C), e per le prestazioni espressamente individuate nella norma.

Esso recita:

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;

b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;

d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;

e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;

e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore e' stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e);

f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero.

g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunità e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

**SCHEMA DELL'ART. 7 SEXIES COMMENTATO:**

<b>Riferimento normativo della deroga</b>	<b>Tipo di deroga</b>	<b>A quali prestazioni si applica</b>	<b>Quando la prestazione si considera effettuata in Italia e viene qui tassata</b>
Art. 7-sexies, comma 1, lettera a)	E' la prima deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati (non soggetti passivi).	Prestazioni di intermediazione in nome e per conto del committente.	Si considerano effettuate in Italia se le operazioni oggetto dell'intermediazione vengono eseguite in Italia.
Art. 7-sexies, comma 1, lettera b)	E' la prima deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati (non soggetti passivi).	Prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario.	Si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa in Italia.
Art. 7-sexies, comma 1, lettera c)	E' la prima deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati (non soggetti passivi).	Prestazioni di trasporto intracomunitario di beni.	Si considerano effettuate in Italia quando l'esecuzione del trasporto inizia in Italia.
Art. 7-sexies, comma 1, lettera d)	E' la prima deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati (non soggetti passivi).	Prestazioni di lavorazione, nonché perizie, relative a beni mobili materiali, operazioni rese in attività accessorie ai trasporti (carico, scarico, movimentazione e simili).	Si considerano effettuate in Italia quando vengono eseguite in Italia.
Art. 7-sexies, comma 1, lettera e)	E' la prima deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati (non soggetti passivi).	Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto.	Si considerano effettuate in Italia in due casi: - quando il fornitore del servizio è stabilito in Italia e il mezzo viene utilizzato nella CEE; - quando il Fornitore (soggetto passivo) del servizio è stabilito fuori dalla CEE e il mezzo viene utilizzato in Italia.
Art. 7-sexies, comma 1, lettera f)	E' la prima deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati (non soggetti passivi).	Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici.	Si considerano effettuate in Italia se il fornitore del servizio è stabilito fuori dalla CEE e il committente è domiciliato nel territorio dello stato (o ivi residente senza domicilio all'estero).

## **IL NUOVO ART. 7 SEPTIES**

E' la seconda deroga relativa che **si applica solo a committenti privati (B2C), stabiliti fuori dalla UE (extracomunitari) e per le prestazioni espressamente individuate nella norma.**

Esso recita:

in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), **non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità:**

- a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo comma, numero 2);
- b) le prestazioni pubblicitarie;
- c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
- d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
- e) la messa a disposizione del personale;
- f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- g) la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati;
- h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorchè resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;
- i) i servizi prestati per via elettronica;
- l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

**SCHEMA DELL'ART. 7 SEPTIES COMMENTATO**

<b>Riferimento normativo della deroga</b>	<b>Tipo di deroga</b>	<b>A quali prestazioni si applica</b>	<b>Quando la prestazione si considera effettuata in Italia e viene qui tassata</b>
Art. 7-septies, comma 1, lettera a)	E' la seconda deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati non soggetti passivi extracomunitari.	Prestazioni di cui all'art. 3, comma 2, numero 2 del DPR 633/72 – (Testo Unico IVA) quali: cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti.	In nessun caso.
Art.7-septies, comma 1, lettera b)	E' la seconda deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati non soggetti passivi extracomunitari.	Prestazioni pubblicitarie.	In nessun caso .
Art. 7-septies, comma 1, lettera c)	E' la seconda deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati non soggetti passivi extracomunitari.	Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché quelle di elaborazione o fornitura di dati e simili.	In nessun caso.
Art. 7-septies, comma 1, lettera d)	E' la seconda deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati non soggetti passivi extracomunitari.	Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti.	In nessun caso.
Art. 7-septies, comma 1, lettera e)	E' la seconda deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati non soggetti passivi extracomunitari.	Prestazioni di messa a disposizione del personale.	In nessun caso.
Art. 7-septies, comma 1, lettera f)	E' la seconda deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati non soggetti passivi extracomunitari.	Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto.	In nessun caso.
Art. 7-septies, comma 1, lettera g)	E' la seconda deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati non soggetti passivi extracomunitari.	Prestazioni di concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati.	In nessun caso.
Art. 7-septies, comma 1, lettera h)	E' la seconda deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati non soggetti passivi extracomunitari.	Prestazioni di servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione, esclusi quelli utilizzati in Italia ancorchè resi da soggetti che non siano ivi stabiliti .	In nessun caso .
Art. 7-septies, comma 1, lettera i)	E' la seconda deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati non soggetti passivi extracomunitari.	Prestazioni di servizi prestati per via elettronica.	In nessun caso.
Art. 7-septies, comma 1, lettera l)	E' la seconda deroga relativa che si applica soltanto a committenti privati non soggetti passivi extracomunitari.	Prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere da a) a i) precedenti.	In nessun caso.

## ACQUISTI DI SERVIZI

### AUTOFATTURAZIONE

## INTEGRAZIONE FATTURE RICEVUTE

### Profili di soggettività passiva

L'acquirente soggetto passivo IVA nello Stato, sulla base della distinzione in precedenza operata, dovrà quindi assolvere l'imposta in Italia emettendo un'autofattura ai sensi dell'art. 17, comma 2 del DPR. 633/1972, attraverso il meccanismo del c.d. "reverse charge", ovvero (in alternativa), dell'integrazione della fattura ricevuta, che è ammessa solo per le operazioni con soggetti passivi UE

Si ricorda che in fase di predisposizione dell'ordinativo di acquisto (sia cartaceo che on-line) è fatto **obbligo** (sia per la sfera istituzionale che commerciale) di **indicare sempre la nostra Partita Iva** preceduta dalla sigla "IT" ( ES. IT00443370929).

Pertanto, per le prestazioni acquisite dall'Università e rese da Soggetti Passivi Extra-UE è fatto obbligo di emissione di Autofattura, procedendo alla rinumerazione della fattura ricevuta. Si precisa che queste operazioni (Extra UE) non rilevano agli effetti della compilazione degli elenchi Intrastat. Vedi prospetti di seguito riportati:

SERVIZI RESI DA PRESTATORE EXTRA-UE (ATTIVITÀ ISTITUZIONALE)		
Fattispecie	Comportamento	Norma di riferimento
Acquisto con IVA dovuta in Italia (art. 7-ter - DPR 633/72)	Obbligo di emissione dell'autofattura Registro (istituzionale) - art. 47 co.3 DL 331/93 Dichiarazione Intra 12 Versamento Iva – F24 Codice <b>6099</b>	Art. 17, co.2, DPR.633/1972 Art. 30-bis, DPR. 633/1972 CM n. 12/E/2010 CM n..14/E/2010
Acquisti: non imponibili; (es. artt 9;72) esenti; (es. art. 10) non soggetti (art.3 ,co.7, DL 90/90)	Obbligo di emissione dell'autofattura (titolo e norma di non assoggettabilità Iva) Registro art. 47 co.3 DL 331/93 Dichiarazione Intra 12	Art. 17, co.2, DPR.633/1972 Art. 30-bis DPR. 633/1972 CM n. 12/E/2010 CM N.14/E/2010

SERVIZI RESI DA PRESTATORE EXTRA-UE (ATTIVITÀ COMMERCIALE)		
Fattispecie	Comportamento	Norma riferimento
Acquisto con IVA dovuta in Italia (art. 7-ter - DPR 633/72)	Obbligo di emissione dell'autofattura Registri fatture emesse Art. 23 e acquisti Art. 25 DPR 633/1972 Versamento Iva F24 (Codici Mensili Iva)	Art. 17, co.2, DPR. 633/1972 CM n. 12/E/2010 CM N.14/E/2010
Acquisti: non imponibili; (es. art 9;72) esenti; (es. art. 10) non soggetti (art.3co.7 dl 90/90)	Obbligo di emissione dell'autofattura (titolo e norma di non assoggettabilità Iva) Registri: Art. 23 e Art. 25 DPR 633/1972	Art. 17, co.2, DPR. 633/1972 CM n. 12/E/2010 CM N.14/E/2010

Per quanto riguarda, invece, le **prestazioni rese da Soggetti Passivi Comunitari è fatto obbligo di emissione del prospetto integrativo**, procedendo alla rinumerazione della fattura ricevuta. Si precisa che **queste operazioni rilevano agli effetti della compilazione degli elenchi Intrastat, ma limitatamente alle prestazioni di servizi generiche (Regola generale - art 7-ter DPR 633/72)** Vedi prospetto di seguito riportato:

<b>SERVIZI RICEVUTI CON FATTURA DA PRESTATORE INTRA-UE (ATTIVITÀ ISTITUZIONALE)</b>		
<b>Fattispecie</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Norma riferimento</b>
Acquisto con IVA dovuta in Italia (artt. 7-ter, - DPR 633/72)	L'integrazione del documento (l'autofatturazione è alternativa) Registro art. 47 co.3 DL 331/93 Dichiarazione Intra 12 Versamento Iva – F24 Codice 6099 Compilazione elenchi Intrastat	Art. 30-bis DPR.633/1972 CM n. 12/E/2010 CM N.14/E/2010
Acquisti: non imponibili; (es. art 9;72) esenti; (es. art. 10) non soggetti (art.3, co.7, DL 90/90)	L'integrazione del documento (l'autofatturazione è alternativa) (titolo e norma di non assoggettabilità Iva) Registro art. 47 co.3 DL 331/93 Dichiarazione Intra 12	Art. 30-bis DPR. 633/1972 CM n. 12/E/2010 CM N.14/E/2010

<b>SERVIZI RICEVUTI CON FATTURA DA PRESTATORE INTRA-UE (ATTIVITÀ COMMERCIALE)</b>		
<b>Fattispecie</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Norma riferimento</b>
Acquisto con IVA dovuta in Italia (art. 7-ter - DPR 633/72)	L'integrazione del documento o l'autofatturazione è alternativa Registri fatture emesse Art. 23 e acquisti Art. 25 DPR 633/1972 Versamento Iva F24 (Codici Mensili Iva) Compilazione elenchi Intrastat	Art. 46, co.1, DL 331/1993 CM n. 12/E/2010 CM N.14/E/2010
Acquisti: non imponibili; (es. art 9;72) esenti; (es. art. 10) non soggetti (art.3co.7 dl 90/90)	L'integrazione del documento o l'autofatturazione è alternativa (titolo e norma di non assoggettabilità Iva) Registri: Art. 23 e Art. 25 DPR 633/1972 Versamento Iva F24 (Codici Mensili Iva)	Art. 46, co.1, DL 331/1993 CM n. 12/E/2010 CM N.14/E/2010

### **Nota Bene**

**L'emissione dell'autofattura non comporta necessariamente l'assolvimento dell'imposta in Italia** dal momento che il documento viene emesso dal committente sulla base del trattamento IVA previsto dalla nostra normativa interna (DPR 633/72), applicabile all'operazione oggetto di "*reverse charge*", e può trattarsi anche di operazione non imponibile, esente o non soggetta.

## EMISSIONE FATTURE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

### Obblighi sui documenti relativi alle Prestazioni di servizi

Il Decreto legislativo ha operato una modifica anche all'art. 21, comma 6 del DPR. 633/1972 ed ha previsto in capo al prestatore **l'obbligo di emissione di fattura anche per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter, DPR 633/72, ancorchè le stesse risultino fuori dal campo di applicazione IVA in Italia per carenza del presupposto di territorialità dell'imposta.**

### OPERAZIONI ATTIVE – FATTURAZIONE PRESTAZIONI

Sulla fattura l'emittente dovrà indicare che trattasi di operazione non territoriale con espresso richiamo alla norma di riferimento. Per le prestazioni di servizi non soggette ad imposta, ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/72, se il corrispettivo è superiore ad Euro 77,47, è dovuta l'imposta di bollo di euro 1,81 da apporre sulla fattura emessa (principio di alternatività dell'imposta).

La relazione governativa al provvedimento inoltre precisa:

- a) la fattura emessa dovrà riportare obbligatoriamente il numero di identificazione IVA attribuito dallo stato membro del committente, specificando: natura, qualità e quantità dei servizi prestati;
- b) i dati della fattura emessa vanno riportati nel nuovo modello Intra 1-Quater servizi resi in ambito intracomunitario ed eventualmente, nei periodi successivi, in caso di variazioni, nell'Intra 1-Quinques - rettifiche;
- c) per le prestazioni rese a Soggetti Passivi Extra comunitari si precisa che le stesse, non rilevano agli effetti Intrastat.

**Nota bene:** se le prestazioni rese (a soggetti passivi U.E.) risultano essere esenti, non imponibili o non soggette nell'altro Stato membro, l'operazione non rileva agli effetti Intrastat.

### OPERAZIONI PASSIVE – REGISTRAZIONE FATTURE

#### Operazioni passive – Ambito Istituzionale Extra – U.E.

- a) La fattura ricevuta deve essere protocollata ed annotata entro il mese successivo a tale data;
- b) Annotazione nel software applicativo "Isoiva" mediante l'istituto dell'Autofattura.

#### Operazioni passive – Ambito Istituzionale U.E.

- a) La fattura ricevuta deve essere protocollata ed annotata entro il mese successivo a tale data;
- b) Annotazione nel software applicativo "Isoiva" mediante l'istituto dell'Integrazione e compilazione del dettaglio doganale: Intra 2-Quater; eventuali rettifiche Intra2-Quinques.

#### Operazioni passive – Ambito Commerciale Extra - U.E.

- a) La fattura ricevuta deve essere protocollata ed annotata entro il mese di ricevimento;
- b) Annotazione nel software applicativo "Isoiva" mediante l'istituto dell'Autofattura annotando la stessa sia nel registro vendite (debito Iva) che nel registro acquisti (detrazione Iva) – "Doppia scrittura".

### **Operazioni passive – Ambito Commerciale U.E.**

- a) La fattura ricevuta deve essere protocollata ed annotata entro il mese di ricevimento;
- b) Annotazione nel software applicativo “Isoiva” mediante l’istituto dell’Integrazione annotando la stessa sia nel registro vendite (debito Iva) che nel registro acquisti (detrazione Iva) – “Doppia scrittura”.

**Nota Bene:** Se le prestazioni ricevute/acquisite risultano essere esenti, non imponibili o non soggette nel Territorio dello Stato italiano, l’operazione non rileva agli effetti Intrastat.

### **Gli effetti sulle operazioni intracomunitarie**

Il nuovo scenario normativo risultante dopo il recepimento delle direttive CE in materia di prestazioni di servizi ha determinato importanti modifiche anche in riferimento alla disciplina delle prestazioni di servizi intracomunitari.

Ad esempio, per quanto riguarda **le riparazioni eseguite su beni mobili da parte di un prestatore soggetto passivo stabilito in altro Paese comunitario** (sia in ambito commerciale che istituzionale) non si applicano più le disposizioni previste dall’art. 40, commi 5 e 6 e del comma 4-bis del Decreto Legge 331/1993 (abrogate dal 2010).

Dal 2010 si applicherà:

- a. la regola generale prevista dall’art. 7-ter, con territorialità ed IVA dovuta dal committente (salvo l’applicabilità del regime di non imponibilità art. 9), in presenza di soggetti passivi IVA;
- b. obbligo di annotazione nel registro di cui a all’art. 50 co.5 dl 331/1993 relativo alla movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà;
- c. Le movimentazioni, sono escluse dalla rilevazione Intrastat ai sensi del D.M. 3/8/2005 – Tabella “L”.

Importante la modifica del principio di effettuazione dell’operazione introdotta nell’art. 6, comma 3, nonché la modifica dell’art. 13, comma 2, lettera c) del DPR. 633/1972 per la quale è stato stabilito che al termine di ogni anno solare dovranno essere assoggettate ad IVA (tenuto conto della disciplina in materia di territorialità), le prestazioni di servizi effettuate, in ambito intracomunitario, purchè:

- i servizi siano resi da prestatore stabilito in uno stato membro della CE nei confronti di un committente soggetto passivo stabilito in Italia e siano effettuati in modo continuativo durante un periodo superiore ad un anno;
- non comportino versamenti di acconti o pagamenti parziali nel medesimo periodo di monitoraggio.

### **Le modifiche agli elenchi INTRASTAT**

Per effetto delle modifiche determinate dal recepimento della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalle Direttive 2008/08/CE e 2008/117/CE, alle dichiarazioni INTRA per il 2010, di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo di modifica dell’art. 50 del Decreto Legge 331/1993, sono stati approvati dall’Agenzia delle Dogane dei nuovi modelli INTRASTAT.

## **NUOVA MODULISTICA INTRASTAT PER I SERVIZI RESI E RICEVUTI**

Si ricorda che le rilevazioni agli effetti degli adempimenti INTRASTAT riguardano sia le operazioni in ambito commerciale che istituzionale.

Elenco dei nuovi Modelli INTRASTAT:

- **MODELLO INTRA 1 QUATER (SERVIZI RESI) – SEZIONE 3**

**N.B. (Ai sensi dell' Art. 7-quater e 7-quinquies del Decreto MEF 22/02/2010 - art. 1 lett.a) n. 2)**

**(ART. 50 CO. 6 DL 331/93 – ART. 5 CO. 4 D.M. 22/02/2010 MEF (NON SONO RILEVANTI INTRASTAT LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI)**

**- IL MODELLO SI COMPONE DI N. 11 COLONNE**

- \* COLONNA 1: PROGRESSIVO OPERAZIONI (**Numero righe dettagli**)
- \* COLONNA 2: CODICE STATO MEMBRO COMMITTENTE
- \* COLONNA 3: PARTITA IVA COMMITTENTE STATO MEMBRO
- \* COLONNA 4: AMMONTARE OPERAZIONI IN EURO
- \* COLONNA 6: NUMERO FATTURA
- \* COLONNA 7: DATA FATTURA
- \* COLONNA 8: NOMENCLATURA COMBINATA (**Codice Servizio di 6 numeri vedi tab. isoiva**)
- \* COLONNA 9: MODALITA' DI EROGAZIONE (**I = Istantanea R= Ripetitiva**)
- \* COLONNA 10: MODALITA' D'INCASSO (**A= ACCREDITO – B= BONIFICO – X = ALTRO**)
- \* COLONNA 11: PAESE DI PAGAMENTO indicare il codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso (**per la Grecia = GR**)

- **MODELLO INTRA 1 QUINQUIES (RETTIFICHE A SERVIZI RESI DI PERIODI PRECEDENTI) – SEZIONE 4**

**- IL MODELLO SI COMPONE DI N. 15 COLONNE**

- \* COLONNA 1: PROGRESSIVO OPERAZIONI (**Numero righe dettagli**)
- \* COLONNA 2: SEZIONE DOGANALE (**044100= identificativo Dogana Cagliari**)
- \* COLONNA 3: ANNO DI RIFERIMENTO
- \* COLONNA 4: PROTOCOLLO DICHIARAZIONE (**Riservato Sede Centrale**)
- \* COLONNA 5: NUMERO PROGRESSIVO DELLA SEZIONE 3 (**Riservato Sede Centrale**)
- \* COLONNA 6: STATO MEMBRO DEL COMMITTENTE
- \* COLONNA 7: PARTITA IVA COMMITTENTE STATO MEMBRO
- \* COLONNA 8: AMMONTARE OPERAZIONI IN EURO
- \* COLONNA 10: NUMERO FATTURA (**emessa dalla Struttura**)
- \* COLONNA 11: DATA FATTURA (**emessa dalla Struttura**)
- \* COLONNA 12: NOMENCLATURA COMBINATA (**Codice Servizio di 6 numeri vedi tab. isoiva**)
- \* COLONNA 13: MODALITA' DI EROGAZIONE (**I = Istantanea R= Ripetitiva**)
- \* COLONNA 14: MODALITA' D'INCASSO (**A= ACCREDITO; B= BONIFICO; X = ALTRO**)
- \* COLONNA 15: PAESE DI PAGAMENTO indicare il codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso (**per la Grecia = GR**)

- **MODELLO INTRA 2 - QUATER (SERVIZI RICEVUTI) – SEZIONE 3**

**N.B. (Ai sensi dell' Art. 7-quater e 7-quinquies del Decreto MEF 22/02/2010 - art. 1 lett.a) n. 2)**

**(ART. 50 CO. 6 DL 331/93 – ART. 5 CO. 4 D.M. 22/02/2010 MEF (NON SONO RILEVANTI INTRASTAT LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI)**

**- IL MODELLO SI COMPONE DI N. 11 COLONNE**

- \* COLONNA 1: PROGRESSIVO OPERAZIONI (**Numero righe dettagli**)
- \* COLONNA 2: CODICE STATO MEMBRO COMMITTENTE
- \* COLONNA 3: PARTITA IVA COMMITTENTE STATO MEMBRO
- \* COLONNA 4: AMMONTARE OPERAZIONI IN EURO
- \* COLONNA 5: AMMONTARE OPERAZIONI IN VALUTA
- \* COLONNA 6: NUMERO FATTURA (**emessa dalla Struttura a seguito di Integrazione**)
- \* COLONNA 7: DATA FATTURA (**giorno di emissione dell'Integrazione**)
- \* COLONNA 8: NOMENCLATURA COMBINATA (**Codice Servizio di 6 numeri vedi tab. isoiva**)
- \* COLONNA 9: MODALITA' DI EROGAZIONE (**I = ISTANTANEA R= RIPETITIVA**)
- \* COLONNA 10: MODALITA' D'INCASSO (**A= ACCREDITO; B= BONIFICO; X = ALTRO**)
- \* COLONNA 11: PAESE DI PAGAMENTO indicare il codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto (**per la Grecia = GR**)

- **MODELLO INTRA 2 - QUINQUIES (RETTIFICHE AI SERVIZI RICEVUTI DI PERIODI PRECEDENTI) – SEZIONE 4**

**- IL MODELLO SI COMPONE DI N. 15 COLONNE**

- \* COLONNA 1: PROGRESSIVO OPERAZIONI (**Numero righe dettagli**)
- \* COLONNA 2: SEZIONE DOGANALE (**044100= identificativo Dogana Cagliari**)
- \* COLONNA 3: ANNO DI RIFERIMENTO
- \* COLONNA 4: PROTOCOLLO DICHIARAZIONE (**Riservato Sede Centrale**)
- \* COLONNA 5: NUMERO PROGRESSIVO DELLA SEZIONE 3 (**Riservato Sede Centrale**)
- \* COLONNA 6: STATO MEMBRO DEL PRESTATORE
- \* COLONNA 7: PARTITA IVA PRESTATORE STATO MEMBRO
- \* COLONNA 8: AMMONTARE OPERAZIONI IN EURO
- \* COLONNA 9: AMMONTARE OPERAZIONI IN VALUTA
- \* COLONNA 10: NUMERO FATTURA (**emessa dalla Struttura a seguito di Integrazione**)
- \* COLONNA 11: DATA FATTURA (**giorno di emissione dell'Integrazione**)
- \* COLONNA 12: NOMENCLATURA COMBINATA (**Codice Servizio di 6 numeri vedi tab. isoiva**)
- \* COLONNA 13: MODALITA' DI EROGAZIONE (**I = ISTANTANEA R= RIPETITIVA**)
- \* COLONNA 14: MODALITA' D'INCASSO (**A= ACCREDITO; B= BONIFICO; X = ALTRO**)
- \* COLONNA 15: PAESE DI PAGAMENTO indicare il codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso (**per la Grecia = GR**)

## SERVIZI OGGETTO DI RILEVAZIONE NEI MODELLI INTRASTAT

Le prestazioni di servizi, rese o ricevute, aventi congiuntamente le tre caratteristiche seguenti dovranno essere rilevate nei nuovi modelli Intra:

**1) prestazioni disciplinate dall'articolo 7 ter** (Per le novità in materia di territorialità Iva per le prestazioni di servizi si veda il Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 e la circolare 58/E del 31 dicembre 2009):

**Nota Bene - Sono esclusi i seguenti servizi in deroga di cui all'articolo 7-quater e 7-quinquies:**

servizi relativi a beni immobili, (art. 7-quater)

trasporto passeggeri, (art. 7-quater)

ristorazione e catering, (art. 7-quater)

ristorazione e catering a bordo di treni, navi o aerei in viaggio intra UE, (art. 7-quater)

noleggio a breve termine di mezzi di trasporto. (art. 7-quater)

attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese le fiere ecc.). (art. 7-quinquies)

**2) scambiate fra soggetti passivi stabiliti in Stati membri della Comunità Europea distinti:** sono pertanto esclusi i servizi prestati a soggetti privati, i servizi scambiati fra soggetti passivi stabiliti nel medesimo Stato membro e i servizi scambiati resi a o ricevuti da soggetti non residenti nella Comunità Europea.

**3) imponibili IVA nel Paese in cui è stabilito il committente – (Iva dovuta nel Paese del committente):** sono pertanto esclusi taluni servizi che, pur essendo disciplinati dall'articolo 7 ter, sono non imponibili o esenti per un'espressa previsione normativa nel paese del committente (taluni servizi, quali ad esempio le operazioni di assicurazione, sono esenti in tutti i paesi membri per quanto previsto dalla direttiva 2006/112). Ad esempio, nel caso in cui il committente sia un soggetto passivo stabilito in Italia, il trasporto di beni in esportazione o le intermediazioni su beni in esportazione sono non imponibili in Italia per cui non sorgono obblighi in materia di Intra.

**Elenco, non esaustivo, di "prestazioni generiche" di servizi oggetto di rilevazione nei modelli Intra nella misura in cui siano sempre soggette ad IVA nel Paese del committente:**

- a)** prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari ed escludendo quelli internazionali;
- b)** prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall'uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato membro in cui la stessa viene eseguita;
- c)** prestazioni di intermediazione relative a cessioni nazionali o comunitarie;
- d)** locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto;
- e)** prestazioni di servizi, già disciplinate dall'articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:
  - prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
  - cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili;
  - prestazioni pubblicitarie; consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale; elaborazione e fornitura di dati e simili;
  - interpretariato e traduzioni; servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione; servizi resi tramite mezzi elettronici; prestiti di personale;

- concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
- cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

### **OPERAZIONI PARTICOLARI – OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI CON CADENZA MENSILE**

Ai sensi dell'art.1 comma 3 del DM 22/02/2010 MEF, gli elenchi riepilogativi devono essere in ogni caso presentati dai soggetti passivi, compresi gli Enti, associazioni ecc. di cui all'art. 7-ter co.2 lett. b) e c), del DPR 633/72 che effettuano operazioni nello svolgimento di attività NON COMMERCIALI (Attività Istituzionali):

- 1) che effettuano scambi intracomunitari per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazioni delle *informazioni statistiche* ai sensi del Regolamento CE 31 Marzo 2004, n. 638 aventi per oggetto:
  - a) navi e aeromobili;
  - b) energia elettrica;
  - c) gas (metano - gpl);
  - d) merci acquistate o cedute come soccorsi d'urgenza in Regioni sinistrate;
- 2) anche se i predetti scambi non costituiscono cessioni o acquisti intracomunitari, **ovvero prestazioni di servizi imponibili nel Paese del Committente.**

### **SANZIONI – ELENCHI ISTRASTAT**

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>NORMA</b>	<b>SANZIONE NORMA DI RIFERIMENTO</b>
Omessa presentazione di ciascun elenco	Art.50 co.6 DL. 331/1993	DA 516,00 A 1.032,00 Euro Art.11 co.4 DLGS.471/1997
Presentazione tardiva, ma entro 30 giorni dalla richiesta	Art.50 co.6 DL. 331/1993	DA 258,00 A 516,00 Euro Art.11 co.4 DLGS.471/1997
Incompleta, inesatta o irregolare compilazione di ciascun elenco	Art.50 co.6 DL. 331/1993	DA 516,00 A 1.032,00 Euro Art.11 co.4 DLGS.471/1997
Omissione, irregolarità o inesattezza dei dati statistici (persone fisiche)	Art.34 co.5 DL 41/1995	DA 206,00 A 2.065,00 Euro Art.11 DLGS.322/1989
Omissione, irregolarità o inesattezza dei dati statistici (società ed enti)	Art.34 co.5 DL 41/1995	DA 516,00 A 5.164,00 Euro Art.11 DLGS.322/1989 <b>(1)</b>
<b>(1)</b> La sanzione non si applica se il soggetto passivo ottempera alla richiesta dell'ufficio integrando i dati mancanti o correggendo quelli inesatti entro il termine fissato, che non può comunque essere inferiore a 30 giorni (C.M. 25/01/1999, n.23/E, Cap. III, par.4.5.2 lett. b).		

## ELENCO PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

N.	STATO MEMBRO	CODICE ISO	INGRESSO U.E.	INGRESSO UEM
1	AUSTRIA	ATU + 8	1995	1999
2	BELGIO	BE 9	1957	1999
3	FINLANDIA	FI + 8	1995	1999
4	FRANCIA	FR + 11	1957	1999
5	GERMANA	DE + 9	1957	1999
6	GRECIA	EL + 9	1981	2001
7	IRLANDA	IE + 8	1973	1999
8	ITALIA	IT + 11	1957	1999
9	LUSSEMBURGO	LU + 8	1957	1999
10	OLANDA	NL + 12	1957	1999
11	PORTOGALLO	PT + 9	1986	1999
12	SPAGNA	ES + 9	1986	1999
13	CIPRO	CY + 9	2004	2008
14	DANIMARCA	DK + 8	1973	-
15	ESTONIA	EE + 9	2004	-
16	GRAN BRETAGNA	GB + 5/9/12	1973	-
17	LETTONIA	LV + 9/11	2004	-
18	LITUANIA	LT + 9/12	2004	-
19	MALTA	MT + 8	2004	2008
20	POLONIA	PL + 10	2004	-
21	REP. CECA	CZ + 8/9/10	2004	-
22	REP. SLOVACCA	SK + 9/10	2004	2009
23	SLOVENIA	SI + 8	2004	2007
24	SVEZIA	SE + 12	1995	-
25	UNGHERIA	HU + 8	2004	-
26	BULGARIA	BG + 9/10	2007	-
27	ROMANIA	RO da 2 a 10	2007	-